REGOLAMENTO (CE) N. 2684/1999 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1999

che stabilisce, per il 2000, le modalità d'applicazione del regime d'importazione previsto dall'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto riguarda alcuni prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 77/98 del Consiglio, del 9 gennaio 1998, relativo a talune modalità di applicazione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [1], in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [2], è stato istituito, per il 2000, un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di prodotti, elencati nell'allegato E dell'accordo, espresse in peso carcassa. È necessario stabilire le modalità d'applicazione del contingente;

(2) per consentire una gestione flessibile del contingente, è opportuno esigere la presentazione di domande di diritti d'importazione; è inoltre opportuno disporre che i diritti d'importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione. In base ai diritti assegnati, l'operatore può, per tutto il 2000, chiedere titoli d'importazione in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 [4], e (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 [6], che formano oggetto di alcune disposizioni complementari;

(3) il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo ai regimi in questione induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersi degli stessi. Per controllare tali condizioni è necessario che le domande siano presentate nello Stato membro presso il quale l'importazione è iscritto nel registro dell'IVA;

(4) ai fini del controllo dell'origine dei prodotti, è necessario esigere la presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 oppure di una dichiarazione sulla fattura conforme alle disposizioni del protocollo 2 dell'accordo di cooperazione;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2000, è aperto un contingente tariffario di 1 650 tonnellate di taluni prodotti del settore delle carni bovine, espresse in peso carcassa, originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4505.

2. L'importazione nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 è riservata ad alcuni animali vivi e ad alcune carni di cui ai codici NC:

— ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ed ex 0102 90 79,
— ex 0201 10 00,
— ex 0201 20 20,
— ex 0201 20 30,
— ex 0201 20 50,

dell'allegato E dell'accordo di cooperazione.

3. Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di peso vivo equivalgono a 50 chilogrammi di peso carcassa.

4. Il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 % per i prodotti importati nel quadro del contingente.

Articolo 2

Per poter fruire del regime d'importazione previsto all'articolo 1, il richiedente di un diritto di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data di presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine e/o di animali vivi della specie bovina con i paesi terzi; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

Articolo 3

1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto come disposto all'articolo 2.

[1] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 1.
[2] GU L 348 del 18.12.1997, pag. 2.
[3] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
[4] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.
[5] GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.
[6] GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

2. La domanda di diritti d'importazione verte su un quantitativo minimo di 15 tonnellate, in peso carcassa, e non può superare il quantitativo complessivo del contingente.

3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate dal 4 all'11 gennaio 2000.

4. Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, servendosi, nel caso siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 4

La Commissione decide al più presto entro quali limiti possono essere accolte le domande. Se i quantitativi oggetto delle domande superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. I titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi in conformità dell'articolo 4, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione.

4. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

a) nella casella 8, l'indicazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; il titolo obbliga ad importare da tale paese;

b) nella casella 17, oltre al numero di animali, il peso vivo dei medesimi, che deve corrispondere a una parte o alla totalità dei diritti d'importazione assegnati all'operatore;

c) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4505 e almeno una delle diciture seguenti:
 — Reglamento (CE) nº 2684/1999
 — Forordning (EF) nr. 2684/1999
 — Verordnung (EG) Nr. 2684/1999
 — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2684/1999
 — Regulation (EC) No 2684/1999
 — Reglement (CE) nº 2684/1999
 — Regolamento (CE) n. 2684/1999
 — Verordening (EG) nr. 2684/1999
 — Regulamento (CE) n.º 2684/1999
 — Asetuksen (EY) N:o 2684/1999
 — Förordning (EG) nr 2684/1999.

5. I titoli d'importazone emessi conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia la validità di detti titoli scade il 31 dicembre 2000.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 6

I prodotti beneficiano del dazio indicato all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR 1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 2 allegato all'accordo di cooperazione, oppure di una dichiarazione sulla fattura, redatta dall'esportatore in conformità alle disposizioni di cui allo stesso protocollo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Tefefax CE: (32-2) 296 60 27/295 36 13

Applicazione del regolamento (CE) n. 2684/1999

Numero d'ordine 09.4505

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — CARNI BOVINE

DOMANDA DI DIRITTI D'IMPORTAZIONE

Data: Periodo:

Stato membro:

Numero d'ordine del richiedente [1]	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (capi)
	Totale	

Stato membro: Telefax:

Telefono:

[1] Numerazione progressiva.